

Questo sito contribuisce alla audience di

VIRGILIO

LA LEGGE PER TUTTI  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

CONSULENZE

ARTICOLI ▾

FORUM

STRUMENTI ▾



L'ESPERTO | ARTICOLI

## Bonifica terreno, deposito e smaltimento rifiuti: ultime sentenze

23 Marzo 2020



DIRITTO E FISCO

POLITICA

CRONACA

LAVORO E CONCORSI

BUSINESS

DONNA E FAMIGLIA

TECH

MODULI

L'ESPERTO

SALUTE E BENESSERE

LIFESTYLE



RICHIEDI UNA CONSULENZA AI NOSTRI PROFESSIONISTI



SCARICA UN CONTRATTO GRATUITO

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

lexdo.it &gt;

### NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

ISCRIVITI

 [Informativa sulla privacy](#)

*Reati ambientali: deposito e smaltimento illecito di rifiuti, quando scatta la responsabilità penale e in capo a chi?*

Secondo una recente sentenza del Tar Lombardia (Tar Lombardia, sez. Brescia, sent. n. 202/20), il proprietario di un terreno, su cui terzi estranei abbiano scaricato rifiuti di ogni genere, non può essere obbligato alla **bonifica** in quanto non è lui il responsabile. Il titolare quindi non può essere diffidato a bonificare il terreno solo perché il sito risulta contaminato. Del resto, il principio voluto dalla Comunità Europea è «chi inquina paga».

Come si fa a identificare il responsabile dell'inquinamento? Bisogna seguire il cosiddetto criterio del «più probabile che non», ad esempio verificando se c'è corrispondenza fra i rifiuti trovati sul terreno e l'attività svolta dal relativo proprietario. Insomma: il giudice ha bisogno di «indizi plausibili» per dare fondamento alla sua presunzione.

Se il «colpevole» della contaminazione non viene scoperto, alla bonifica non può essere per ciò solo costretto il titolare dell'area; pertanto, a provvedere dovrà essere l'amministrazione competente e le spese sostenute per i provvedimenti necessari possono essere recuperate agendo in rivalsa nei confronti del proprietario, che risponde entro i limiti del valore di mercato del sito dopo la bonifica.

Da tale pronuncia abbiamo tratto l'occasione per elencare le **ultime sentenze** in materia di **bonifica terreno, deposito e smaltimento rifiuti**.

### Indice

- 1 In caso di mancata individuazione dei responsabili dell'inquinamento, l'Amministrazione deve provvedere al recupero ambientale
- 2 Ordine al proprietario di un terreno della rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati e la bonifica dell'area
- 3 La P.A., dopo l'esecuzione degli interventi di bonifica di un sito inquinato, può rivolgere solo al proprietario del suolo la richiesta di rimborso delle spese sostenute, nei limiti di valore del sito bonificato.
- 4 Ordinanze sindacali e eliminazione degli inconvenienti igienico-sanitari riscontrati in un terreno
- 5 Reati ambientali, gestione dei rifiuti, potature di alberi
- 6 Scarico in luogo non autorizzato
- 7 Qualificazione di un oggetto quale rifiuto
- 8 Deposito temporaneo: permanenza dei rifiuti per un periodo non superiore all'anno o al trimestre
- 9 Incenerimento di residui vegetali
- 10 Bonifica di sito inquinato, il proprietario non responsabile può rivalersi sul responsabile se è rispettata la procedura amministrativa

## In caso di mancata individuazione dei responsabili dell'inquinamento, l'Amministrazione deve provvedere al recupero ambientale

Anche se il detentore qualificato del bene deve essere considerato, analogamente al proprietario incolpevole, tenuto ad adoperarsi per la messa in sicurezza del sito al fine di prevenire danni all'ambiente, per quanto attiene all'eventuale bonifica del sito inquinato, l'Amministrazione non può prescindere da un rigoroso accertamento del responsabile dell'inquinamento.

Nell'ipotesi di mancata individuazione del responsabile o di mancata esecuzione degli interventi in esame da parte sua e sempreché non provvedano

### CERCA ARTICOLI

### RICERCA AVANZATA



### CERCA CODICI ANNOTATI

### CERCA SENTENZA

### Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube



Angelo Greco



YouTube

999+

spontaneamente né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le opere di recupero ambientale devono essere eseguite dall'Amministrazione competente (art. 250, d.lg. n. 152/2006), che potrà poi rivalersi, testualmente, esclusivamente sul proprietario del sito, nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi.

La ratio che ha indotto la giurisprudenza a ritenere applicabile anche al detentore qualificato del bene l'onere di adoperarsi preventivamente per la messa in sicurezza del sito non è tale da giustificare l'estensione al mero detentore del bene, in assenza di un diritto reale dello stesso sull'area, della ripetizione dei costi per la messa in sicurezza.

**T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 11/12/2018, n.11974**

### **Ordine al proprietario di un terreno della rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati e la bonifica dell'area**

Il provvedimento che ordini al proprietario o al gestore di un terreno di provvedere alla rimozione e allo smaltimento di rifiuti abbandonati e alla bonifica dell'area è illegittimo laddove non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, essendo necessaria, in tale situazione, la partecipazione dell'interessato in contraddittorio anche ai fini della corretta imputabilità dello sversamento di detti rifiuti.

**T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 13/12/2019, n.5938**

### **La P.A., dopo l'esecuzione degli interventi di bonifica di un sito inquinato, può rivolgere solo al proprietario del suolo la richiesta di rimborso delle spese sostenute, nei limiti di valore del sito bonificato.**

L'art. 245, d.lg. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) deve essere interpretato nel senso che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di ottenere dal soggetto responsabile interventi di riparazione, la p.a. competente può richiedere esclusivamente al proprietario del suolo il rimborso delle spese sostenute per effettuare la bonifica, limitata al valore del sito dopo l'esecuzione degli interventi di bonifica, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi, che evidentemente non potrebbero essere esercitate nei confronti del semplice concessionario dell'area. Le spese sostenute per effettuare gli interventi di bonifica potranno essere recuperate (dal proprietario) solo previo motivato

provvedimento, adottato nel rispetto dell'art. 7, l. n. 241/1990, il quale giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero quella di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.

**T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 11/12/2018, n.11974**

### **Ordinanze sindacali e eliminazione degli inconvenienti igienico-sanitari riscontrati in un terreno**

È illegittima l'ordinanza sindacale che – ex art. 50, comma 5, d.lg. 267/2000 – ha ingiunto al proprietario di provvedere alla pulizia di un terreno e alla eliminazione della vegetazione spontanea, operando la bonifica e l'eliminazione degli inconvenienti igienico-sanitari riscontrati, prevedendo altresì la disinfestazione e derattizzazione dei luoghi, laddove il provvedimento, oltre a non recare alcuna indicazione in ordine ai suoi limiti temporali di efficacia, non appare sorretto da una adeguata istruttoria in ordine all'esistenza effettiva di un'emergenza sanitaria o di igiene pubblica, tale evidentemente non potendo ritenersi la mera rilevazione "di fitta vegetazione di erbacce ed arbusti", considerata come "habitat ideale" di roditori, rettili ed insetti, a prescindere che poi la loro presenza non risulta essere stata effettivamente riscontrata.

Va inoltre rilevato che l'ordinanza si rivela scarsamente giustificata anche sotto il profilo motivazionale, atteso che la situazione di emergenza sanitaria descritta viene prospettata anch'essa in termini generici ed approssimativi, al punto che non è dato evincere né l'urgenza né l'eccezionalità dell'intervento di bonifica imposto a carico dell'interessato.

**T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 09/12/2019, n.716**

### **Reati ambientali, gestione dei rifiuti, potature di alberi**

Gli sfalci e le potature sono dei rifiuti per i quali vale la deroga stabilita all'art. 185, d.lgs. n. 152/2006, nei limiti in cui siano gestiti e riutilizzati a servizio dell'agricoltura, silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo cessione a terzi e sempre a condizione che siano osservate delle procedure che tutelino l'ambiente e che non mettano in pericolo la salute umana.

**Corte di cassazione, sezione III, sentenza 9 marzo 2020 n. 9348**

### Scarico in luogo non autorizzato

Risponde del reato di **deposito incontrollato di rifiuti**, di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), del d.l. 6 novembre 2008, n. 172, conv. in legge 30 dicembre 2008, n. 210, il dirigente dei servizi tecnici comunali che disponga il deposito dei residui di potatura degli alberi, unitamente a rifiuti provenienti da demolizione stradali e di rifiuti urbani di vario tipo, in modo incontrollato e in un sito non autorizzato.

**Corte di cassazione, sezione III, sentenza 28 agosto 2019 n. 36480**

### Qualificazione di un oggetto quale rifiuto

In tema di gestione di rifiuti, l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi dell'art. 183, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una "quaestio facti", come tale demandata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici.

**Corte di cassazione, sezione III, sentenza 10 giugno 2019 n. 25548**

### Deposito temporaneo: permanenza dei rifiuti per un periodo non superiore all'anno o al trimestre

In tema di gestione illecita dei rifiuti, ricorre la figura del deposito temporaneo solo nel caso di raggruppamento di rifiuti e del loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore all'anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 mc), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza.

**Corte di cassazione, sezione III, sentenza 7 novembre 2018 n. 50129**

### Incenerimento di residui vegetali

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 256, comma , lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, se commessa al di fuori delle condizioni previste dall'articolo 182, comma 6-bis, primo e secondo periodo; viceversa la combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo

incontrollato, provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, è punita esclusivamente in via amministrativa, ai sensi dell'art. 255 del citato d.lgs. n. 152.

**Corte di cassazione, sezione III, sentenza 2 agosto 2017 n. 38658**

### **Bonifica di sito inquinato, il proprietario non responsabile può rivalersi sul responsabile se è rispettata la procedura amministrativa**

In tema di bonifica spontanea di sito inquinato, il proprietario ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute, a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dalla identificazione del responsabile dell'inquinamento da parte della competente autorità amministrativa, atteso che, una volta instaurata la causa, tale accertamento ricade nel giudizio di fatto del giudice.

Non trova, peraltro, applicazione la regola della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 c.c., poiché trattasi di obbligazione "ex lege" di contenuto indennitario, e non risarcitorio derivante dal fatto obiettivo dell'inquinamento. (In applicazione del principio di cui innanzi, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, escludendo l'applicabilità dell'art. 2055 c.c., aveva determinato l'apporto causale della società convenuta per l'**inquinamento del terreno** nella misura dei due terzi).

**Cassazione civile sez. III, 22/01/2019, n.1573**

Potrebbe interessarti anche



**[Rapporto Forrester] Scopri i vantaggi dell'utilizzo delle soluzioni IBM e Red Hat**  
IBM



**Azioni Amazon: con soli 200€ puoi ottenere una rendita mensile fissa.**  
Markets Guide



**Crafter anche con cambio automatico 8 rapporti. Scopri di più.**  
Volkswagen Veicoli Commerciali